

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 2

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

1. Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Articolo 3

Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali, emesse in esecuzione di leggi e regolamenti, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro.(*).

(*) *La disposizione può essere ritenuta illegittima per violazione del principio di legalità. In questa sede ci si è attenuti alla Nota di Indirizzi dell'Anici che si è espressa nel senso di ritenere necessaria l'approvazione di apposita norma regolamentare che estenda alle violazioni delle ordinanze sindacali le sanzioni previste dall'articolo 7 bis Testo unico Enti Locali.*

Articolo 4

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nella misura di 50 euro, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Articolo 5

Spese

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili.

Articolo 6

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano esclusivamente le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 7

Individuazione degli organi addetti al controllo

1. In attuazione dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Sono addetti al controllo altresì i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle leggi vigenti.

Articolo 8

Verbale di accertamento

1. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - a) l'intestazione dell'ente;
 - b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
 - g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - h) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
 - i) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
 - j) i motivi della mancata contestazione immediata;
 - k) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
2. Se il responsabile si rifiuta di firmare il verbalizzante dovrà darne dato atto in calce al verbale.
3. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnato al responsabile.

Articolo 9

Ordinanza - ingiunzione

1. Nell'ordinanza - ingiunzione l'Autorità competente dovrà determinare l'importo della sanzione irrogata attenendosi ai parametri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

3. L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.
4. Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689, l'Autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

Articolo 10

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente (*in alternativa: Responsabile degli Uffici, delegato ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267*) preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. Il Dirigente riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il Dirigente sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Il dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 11

Termine per l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione

1. L'ordinanza - ingiunzione deve essere emanata nel termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta.
2. L'ordinanza - ingiunzione, emanata nel termine di cui al comma 1, deve essere notificata senza ritardo.

Articolo 11

Ordinanza di archiviazione

1. L'ordinanza motivata di archiviazione degli atti nel caso di infondatezza dell'accertamento, deve essere comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato.

Articolo 12

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, al pagamento rateale della somma portata dall'ordinanza - ingiunzione.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad allegare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 689/1981, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.

Articolo 13

Difesa dell'ente nel giudizio di opposizione

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

Articolo 14

Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto si applicano la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.